



*Città Metropolitana
di Roma Capitale*

**Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni
all'esercizio dei servizi di linea commerciali,
dei servizi di linea di gran turismo e dei servizi
di linea speciali.**

Art. 1 Oggetto, finalità ed ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 Definizioni	pag. 3
Art. 3 Servizi di linea commerciali, servizi di linea di gran turismo e servizi di linea speciali della Città Metropolitana di Roma Capitale	pag. 4
Art. 4 Disciplina del servizio	pag. 4
Art. 5 Autorizzazione all'effettuazione del Servizio	pag. 5
Art. 6 Requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 5
Art. 7 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione - Modalità di presentazione	pag. 7
Art. 8 Domanda per il rinnovo dell'autorizzazione	pag. 9
Art. 9 Rilascio e rinnovo autorizzazione: termini di durata e chiusura del procedimento...	pag. 10
Art. 10 Obblighi che conseguono l'autorizzazione	pag. 12
Art. 11 Contributo di sorveglianza e attività di controllo	pag. 14
Art. 12 Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie	pag. 14
Art. 13 Sospensione dell'autorizzazione	pag. 15
Art. 14 Sospensione dell'utilizzo dei singoli mezzi.....	pag. 16
Art. 15 Revoca e decadenza dell'autorizzazione	pag.17
Art.16 Revoca dell'utilizzo dei singoli mezzi.....	pag.17
Art. 17 Trasferimento dell'autorizzazione	pag.18
Art. 18. Norme transitorie e finali	pag.18
Art. 19 Norme abrogate	pag.19

Art. 1

Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. I “criteri generali” previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale Lazio (di seguito DGR) n. 80 del 1 marzo 2022, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale Lazio n. 30/1998, così come modificata dall’art. 21 della L.R. Lazio n. 12/2006, e dall’art. 84 della L.R. Lazio n. 7/2018, stabiliscono le linee generali, su cui improntare l’azione amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico su strada definiti “servizi di linea commerciali”, “servizi di linea di gran turismo” e “servizi di linea speciali”, di cui all’art. 4 della L.R. Lazio n. 30/98.

2. Il presente Regolamento mira a disciplinare lo svolgimento dell’azione amministrativa di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, finalizzata al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra e per l’adozione dei regolamenti, di cui all’art. 9, comma 1, lettera g-bis) della L.R. Lazio n. 30/98.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi dell’art. 4 della L.R. Lazio n. 30 del 1998 e ss.mm.ii:

a) sono servizi di linea commerciali, soggetti ad autorizzazione amministrativa: “quelli svolti a totale rischio economico del soggetto richiedente l’autorizzazione stessa che non risultino integrati in unità di rete in relazione al livello di servizi minimi, nel rispetto comunque del divieto di sovrapposizione o interferenza con i servizi “ordinari” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a della Legge 30/98”.

b) Sono servizi di linea di gran turismo, soggetti ad autorizzazione amministrativa: “quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate che si effettuano a tariffa libera”.

c) Sono servizi di linea speciali, soggetti ad autorizzazione amministrativa “quelli riservati a determinate categorie di soggetti quali lavoratori, portatori di handicap e soggetti a ridotta capacità motoria, o rivolti a gruppi o a fasce omogenee di utenti, individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza il servizio o in favore del quale il servizio è predisposto o organizzato, effettuati senza oneri pubblici”.

2. Ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), un “veicolo” o “autobus” o “vettura” si intende adibito al servizio di linea quando l’esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico ovvero con offerta non indifferenziata nel caso dei servizi di linea speciali. Detti veicoli sono classificati e immatricolati ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera b) e dell’art. 93 del medesimo decreto.

3. Per “tariffa libera” si intende una tariffa predeterminata autonomamente dall’esercente il servizio, con l’assenza quindi di un corrispettivo e/o di un contributo erogato da parte dello Stato, della Regione, delle Province o dei Comuni, per il servizio di trasporto effettuato.

4. Sono autobus in disponibilità dell'impresa gli autobus immatricolati, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 285/1992, nella cui carta di circolazione è indicata l'impresa stessa.
5. Per "relazione di traffico" si intende il collegamento tra due località in cui è consentito che il viaggiatore, salito a bordo in una di esse, possa scendere nell'altra. L'insieme delle relazioni di traffico tra una località iniziale di partenza ed una località finale di arrivo costituisce una "linea".

Art. 3

Servizi di linea commerciali, servizi di linea di gran turismo e servizi di linea speciali della Città Metropolitana di Roma Capitale

1. E' di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi del par. 3, punto 2 della D.G.R. Regione Lazio n. 80/2022, l'attività amministrativa inerente il rilascio di autorizzazione all'esercizio di servizi di linea commerciali e/o di gran turismo e/o di linee speciali, che attraversano il territorio di più Comuni nell'ambito della Città Metropolitana di Roma Capitale ovvero che raggiungano Comuni di una Provincia limitrofa, la cui maggiore percorrenza si svolge nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale. In quest'ultimo caso la Città Metropolitana di Roma Capitale, nell'ambito della procedura seguita, deve raggiungere un'intesa con l'altra Provincia interessata ovvero ottenere il relativo nulla osta per la sicurezza della linea ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 753/1980".
2. Ai sensi dell'art. 3.3 della L. R. Lazio n. 30 del 1998 e ss. mm. ii., sono di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale i seguenti servizi di linea:
 - a) i servizi che hanno origine e destinazione nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale e che collegano in modo continuativo il territorio di due o più comuni, ovvero il territorio dei comuni e il capoluogo di Roma;
 - b) i servizi che collegano il territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale con una parte marginale e circoscritta del territorio di una provincia limitrofa.
3. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione per l'esercizio di trasporto di linea di gran turismo venga inoltrata, ai sensi dell'art. 3.3 della L. R. Lazio n. 30 del 1998, alla Città Metropolitana di Roma Capitale la stessa procede di concerto con i comuni interessati alla individuazione della titolarità del procedimento nell'ottica di garantirne l'economicità e migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa.
4. Le imprese interessate dovranno allegare alla domanda di autorizzazione una relazione tecnica illustrativa del servizio fornendo adeguate motivazioni che consentano di riconoscere la fattispecie e le finalità del servizio.

Art. 4

Disciplina del servizio

1. I servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali sono disciplinati dalla normativa nazionale, comunitaria e regionale di riferimento, nonché dalle norme regolamentari e contrattuali del settore quando applicabili.

2. I servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali di cui all'art. 4 della L.R. n. 30/98, si effettuano a tariffa libera, determinata, fissata dal gestore e comunicata all'Amministrazione metropolitana.

Art. 5

Autorizzazione all'effettuazione del Servizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del trasporto pubblico di linea commerciale, di gran turismo e speciali viene rilasciata entro 90 giorni dall'avvio del procedimento fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di sospensione dei termini di conclusione del procedimento ai sensi della l. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii..

3. E' vietata la cessione totale o parziale dell'autorizzazione, senza il preventivo consenso della Città Metropolitana di Roma Capitale. L'autorizzazione non può essere ceduta a terzi se non previa verifica della presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente regolamento e subordinatamente alla formale istanza inoltrata dai titolari dell'atto autorizzatorio.

4. In caso di cessazione anticipata dell'attività, l'autorizzazione dovrà essere riconsegnata ai competenti uffici dell'amministrazione metropolitana. La comunicazione della cessazione anticipata dell'esercizio di linea deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data dell'effettiva cessazione dell'esercizio.

5. Il servizio competente dell'amministrazione si basa sulle prescrizioni e sulle indicazioni del presente Regolamento.

Art. 6

Requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare i servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali, ovvero per mantenere l'autorizzazione già acquisita ai fini della regolare prosecuzione del servizio, l'impresa richiedente deve possedere i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

In particolare, essa deve:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada ed essere iscritta al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

b) possedere la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati;

c) applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

d) rispettare le disposizioni in materia di separazione contabile di cui al Regolamento (CE) n.1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;

- e) disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione;
- f) disporre di autobus idonei al servizio e conformi alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di emissioni inquinanti, in misura idonea ad assicurare il regolare svolgimento del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione; inoltre sarà necessario individuare e disporre di un numero adeguato di autobus di riserva. Le dimensioni degli autobus dovranno essere compatibili con le caratteristiche dei percorsi previsti e/o proposti ed è consentito l'utilizzo temporaneo di mezzi di riserva previa motivata comunicazione all'ufficio competente e solo nei casi di necessità ed urgenza;
- g) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione di che trattasi, più di tre infrazioni relative all'esercizio dei servizi di linea commerciali, gran turismo e speciali di cui ai successivi articoli;
- h) non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;
2. Nel caso di autorizzazione richiesta da una riunione di imprese, le condizioni di cui al punto 1, lettere a), b), c), d), g) e h) sono da riferirsi alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese e le condizioni di cui allo stesso punto, lettere e), f) e sono riferibili alla stessa riunione di imprese;
3. Sono inoltre requisiti oggettivi necessari per l'ottenimento e/o il mantenimento dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio autorizzato e per assicurare la regolare e legittima prosecuzione dello stesso:
- a1) per le linee "commerciali": l'accertamento che la linea oggetto di autorizzazione favorisca concretamente l'esigenza di specifiche relazioni di traffico per la mobilità di persone tra le località indicate nell'istanza e che sia compatibile e non si sovrapponga o interferisca con la rete dei servizi minimi di trasporto pubblico locale esercitati dalla Regione e/o dagli Enti Locali;
- a2) per le linee di "gran turismo": l'accertamento che la linea valorizzi le caratteristiche artistiche, storiche, ambientali, culturali e paesaggistiche degli ambiti territoriali interessati dal percorso di linea richiesto;
- a3) per le linee "speciali": l'accertamento che il servizio sia rivolto a gruppi o fasce omogenee di utenti individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra loro ma con il soggetto che intende organizzare il servizio o in favore del quale il servizio è predisposto od organizzato;
- b) la disponibilità degli stalli di capolinea e/o fermata degli enti e autorità territorialmente competenti che siano conformi alla normativa vigente. Pertanto sugli spazi individuati, sui percorsi e sulle fermate dovranno sussistere tutte le necessarie condizioni di sicurezza e regolarità per lo svolgimento del servizio di trasporto per il quale si richiede l'autorizzazione, formalizzati ai sensi del D.P.R. n.753/80 relativamente ai mezzi con quali si intende effettuare il servizio. In caso di assenza di infrastrutture o di insufficienza o inadeguatezza delle stesse, l'Ente proprietario, territorialmente competente al rilascio del nulla osta, può autorizzare l'uso, in favore dei servizi di cui al presente Regolamento, delle infrastrutture destinate al trasporto pubblico locale, fermate e capolinea, con precedenza

e priorità per il TPL, eventualmente consultando anche il gestore del servizio di TPL interessato.

3. Si specifica che i sopracitati requisiti soggettivi e oggettivi devono essere concretamente posseduti al momento dell'avvio dell'attività per la quale si richiede l'autorizzazione. Pertanto, qualora detti requisiti non siano già posseduti al momento della formulazione della domanda, l'Amministrazione sospenderà il procedimento di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge n. 241/1990, concedendo al richiedente il termine di 30 giorni per l'acquisizione o integrazione dei requisiti richiesti.

Art. 7

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione - Modalità di presentazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare i servizi di trasporto di cui al presente Regolamento metropolitano è presentata all'Amministrazione competente secondo il modello denominato "Allegato 1", che è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, redatta in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o della riunione di imprese. Essa deve contenere i dati nonché le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo.

In particolare, la domanda deve contenere:

a) la denominazione o ragione sociale dell'impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita IVA/CF, le generalità del legale rappresentante, il numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN).

In caso di riunione di imprese tali dati devono essere riferiti anche a ciascuna delle imprese riunite;

b) il numero di iscrizione al registro imprese presso la Camera di Commercio e la dichiarazione dell'avvenuta iscrizione al REN, attestante il possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009.

In caso di riunione di imprese, tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite;

c) la dichiarazione circa il possesso della certificazione relativa alla qualifica aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000, indicando anche l'organismo accreditato che l'ha rilasciata;

d) la dichiarazione relativa alla disponibilità di autobus idonei per il servizio specifico da svolgere e in regola con le norme ambientali vigenti a livello regionale e nel comune interessato al passaggio della linea con indicazione del numero, tipologia, dimensioni, vetustà e uso in base al quale sono immatricolati gli autobus da utilizzare per il servizio oggetto della richiesta;

e) la dichiarazione di assenza di sovvenzioni pubbliche per l'acquisto degli autobus di cui al punto d), qualora tali sovvenzioni non abbiano riguardato la totalità delle imprese di trasporto di persone su strada;

f) la dichiarazione relativa alla disponibilità o l'impegno alla disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio per il quale si richiede

l'autorizzazione, nel rispetto della vigente natura giuridica dei rapporti di lavoro e dei contratti collettivi applicati al settore;

g) la dichiarazione relativa alla disponibilità di impianti e strutture idonee ad assicurare il servizio commerciale o di gran turismo ovvero speciale, con indicazione della tipologia, della capacità e della ubicazione degli stessi;

h) la dichiarazione di non aver commesso, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, più di tre infrazioni di cui al successivo art 12, nonché di non aver subito provvedimenti di revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus (in caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite nel territorio dello Stato e/o territorio della UE qualora si tratti di impresa straniera);

i) dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni in materia di separazione contabile di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, nell'ipotesi in cui l'impresa gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico soggetti a finanziamento e/o sovvenzione pubblica (in caso di riunione di imprese, tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite, che svolgono il servizio di trasporto);

j) la dichiarazione relativa al possesso di nulla osta rilasciati dagli Enti competenti circa la disponibilità degli eventuali stalli e l'utilizzo dei capolinea e/o delle fermate autorizzate dalle autorità competenti.

2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione:

a) scheda contenente il programma di esercizio del servizio richiesto con indicazione di orario, relazioni di traffico, fermate previste, distanze progressive, tempi di percorrenza e tempi di guida e di riposo dei conducenti, periodi e frequenza di esercizio rispetto alla linea per la quale si richiede l'autorizzazione. Il programma orario di esercizio dovrà prevedere un idoneo tempo di fermata o sosta dell'autobus al fine di consentire la salita e la discesa dei passeggeri in sicurezza. Detto programma di esercizio costituirà parte integrante dell'autorizzazione;

b) instradamento redatto anche su cartina stradale in scala adeguata, in cui siano indicati il percorso e le fermate previste con l'indicazione dell'Autorità che ha autorizzato detti percorsi capolinea e/o fermate, ovvero rispetto alle quali si intende richiedere l'autorizzazione alla stessa Amministrazione a cui si rivolge l'istanza, qualora detti capolinea, fermate e percorsi o parte di essi non risultino ancora autorizzati da altra competente Amministrazione per la tipologia di autobus che si intende utilizzare;

c) piano della tariffazione che si intende applicare, con indicazione dei titoli di viaggio e relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi aggiuntivi compresi nella tariffa;

d) richiesta di nulla osta presentata agli altri eventuali Enti chiamati a pronunciarsi nell'ambito della procedura autorizzatoria, oltre alla Città Metropolitana di Roma Capitale che è chiamata a rilasciare l'autorizzazione. Qualora il nulla osta, ovvero l'intesa con le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi nell'ambito del procedimento non sia presente in atti, l'Amministrazione procedente ne fa richiesta alle Amministrazioni competenti, interrompendosi, in tale ipotesi, i termini previsti per il rilascio e/o diniego dell'autorizzazione di cui al successivo art 9.

3. La domanda deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione, contenente anche i dati relativi alla natura e al volume di traffico che si prevede di conseguire.

In detta relazione dovranno essere fornite adeguate indicazioni che consentano di riconoscere la fattispecie e le finalità del servizio, nonché la relativa sostenibilità economica secondo una preventivata tariffazione che tenga conto anche di tutto quanto prescritto nel presente Regolamento.

In particolare, nell'ambito di detta relazione deve essere evidenziata:

- per le linee "commerciali": l'attitudine della linea oggetto di autorizzazione a soddisfare l'esigenza di specifiche relazioni di traffico per la mobilità di persone tra le località indicate;
- per le linee di "gran turismo": l'attitudine della linea a valorizzare le caratteristiche artistiche, storiche, ambientali, culturali e paesaggistiche degli ambiti territoriali interessati dal percorso della linea per la quale si richiede l'autorizzazione;
- per le linee "speciali": la dimostrazione che il servizio sia rivolto a gruppi o fasce omogenee di utenti individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra loro ma con il soggetto che intende organizzare il servizio o in favore del quale il servizio è predisposto od organizzato.

4. La domanda deve altresì essere corredata dai seguenti allegati:

- a) l'elenco del materiale rotabile, comprensivo dell'elenco dei mezzi di riserva che si intende adibire allo svolgimento del servizio (indicando modello, telaio, targa, anno prima immatricolazione, data ultima revisione, servizi per cui sono stati immatricolati ed Ente che ne ha autorizzato l'immatricolazione) e copia delle carte di circolazione;
- b) la documentazione cartografica relativa sia al percorso, con evidenza dei sensi di marcia, sia all'ubicazione dettagliata dei capolinea e delle fermate richieste. La cartografia dovrà essere in scala adeguata ai fini della verifica del percorso e almeno in scala 1:200 per i dettagli delle fermate e dei capolinea;
- c) la copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante dell'impresa che sottoscrive la richiesta di autorizzazione, nonché di tutti coloro che producono la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- d) la carta dei servizi adottata.

Art. 8

Domanda per il rinnovo dell'autorizzazione

1. Le imprese che intendono rinnovare l'autorizzazione di un servizio di linea che comporti variazioni in termini di percorso, fermate, orari e mezzi impiegati o altro, devono presentare la domanda corredata della documentazione di cui al precedente articolo 7, comma 1 e comma 4, lett. c) e lett. d), nonché di tutta l'eventuale ulteriore documentazione prevista al medesimo articolo, riguardante le variazioni richieste. La domanda deve pervenire al servizio dell'Amministrazione competente almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione per la quale si chiede il rinnovo, secondo il modello "Allegato 1", di cui al precedente articolo 7.

2. Qualora non siano previste variazioni al servizio in termini di percorso, fermate, orari e mezzi impiegati o altro, la domanda dovrà essere corredata della sola documentazione di cui al precedente art. 7, comma 1 e comma 4, lett. c) e d).

Art. 9

Rilascio e rinnovo autorizzazione: termini di durata e chiusura del procedimento

1. I servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali di cui al presente Regolamento sono soggetti ad autorizzazione avente validità di 8 anni, salvo durata inferiore fatta dal richiedente, rilasciata dalla Città metropolitana di Roma Capitale, secondo le modalità riportate nel presente documento. L'autorizzazione può essere rinnovata su richiesta del soggetto autorizzato una sola volta e per una durata massima di ulteriori 8 anni.

2. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di confermare, con cadenza annuale e mediante autocertificazione da rilasciare alla Città metropolitana di Roma Capitale, il mantenimento di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dai presenti criteri generali e dalla normativa anche sopravvenuta. In caso di omessa presentazione dell'autocertificazione, l'Amministrazione autorizzante notifica all'interessato l'invito a provvedere con termine perentorio di 30 giorni. L'omessa presentazione dell'autocertificazione nel termine perentorio assegnato comporta la decadenza immediata, senza altro avviso, dell'autorizzazione.

3. Le Amministrazioni autorizzanti effettuano controlli a campione sulle autocertificazioni nella misura non inferiore al 30% di quelle presentante.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono riferirsi anche a intervalli annuali, stagionali o periodici di svolgimento del servizio ovvero far riferimento a periodi determinati o ad eventi specifici.

5. La Città metropolitana di Roma Capitale rilascia l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora sia necessario acquisire il nulla osta ovvero l'intesa con altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi nell'ambito del medesimo procedimento, l'Amministrazione procedente ne fa richiesta alle Amministrazioni competenti, interrompendosi, in tale ipotesi, i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione.

6. I procedimenti di modifica di un servizio di linea commerciale o di linea di gran turismo ovvero di linea speciale già in atto ed i procedimenti di rinnovo dei medesimi servizi già in corso di esercizio devono concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

7. Al fine di verificare il possesso delle condizioni previste dall'art 6, possono essere richiesti ulteriori elementi a sostegno della domanda, come anche possono essere richieste integrazioni ovvero ulteriori specifiche circa la relazione prevista all'art. 7, comma 3. In tal caso, la richiesta da parte dell'Amministrazione competente diretta a ricevere ulteriori elementi per l'esame della domanda sospende il termine di conclusione del procedimento, che riprende a decorrere dalla data dell'ottenimento di quanto richiesto.

8. Nel caso di domanda di autorizzazione relativa a percorsi e fermate per i quali occorre ancora acquisire il nulla osta ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di cui all'art.

5 del D.P.R. n. 753/1980, i termini sono sospesi fino all'acquisizione del relativo provvedimento amministrativo che autorizza il percorso e/o capolinea e/o fermate da parte dell'Amministrazione competente.

9. Ai fini istruttori, le Amministrazioni competenti possono organizzare una Conferenza di Servizi nell'ambito della quale venga verificato il ricorrere delle condizioni sopra rappresentate e/o recepiti i nulla osta ed i pareri eventualmente mancanti, ovvero nell'ambito delle quali possono essere chiariti, da parte di altre Amministrazioni, eventuali aspetti ed elementi non evidenti nell'ambito della documentazione in atti e comunque necessari al rilascio della autorizzazione richiesta. A detta Conferenza di Servizi saranno chiamati a partecipare anche le Amministrazioni e gli Enti e/o le Autorità competenti sulla infrastruttura stradale utilizzata, in relazione all'uso e al carico dell'infrastruttura di che trattasi, ovvero le Autorità che sovrintendono alla pubblica sicurezza e/o pubblica incolumità, qualora gli stessi elementi possano essere di pregiudizio per l'autorizzazione che si intende rilasciare.

10. Il richiedente l'autorizzazione è tenuto a regolarizzare la domanda incompleta e a fornire le ulteriori indicazioni e documentazioni richieste a sostegno della domanda stessa entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione richiedente.

11. L'autorizzazione viene negata con provvedimento motivato quando l'impresa o la riunione di imprese richiedenti non soddisfano le condizioni previste dagli articoli precedenti.

12. Al fine di semplificare il procedimento di rilascio e favorire il dialogo partecipativo, le Amministrazioni possono indire conferenze istruttorie, anche informali, con la partecipazione dei richiedenti e di altri soggetti, comunicare in via informale ai richiedenti eventuali elementi ostativi all'accoglimento della domanda, proporre modifiche e integrazioni, concedere al richiedente termini per integrare o modificare la domanda. Durante la procedura di dialogo partecipativo informale i termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi una sola volta e per non più di 90 giorni.

13. Nel caso di esito favorevole del procedimento autorizzatorio, il richiedente è chiamato a depositare in atti tutte le certificazioni oggetto di dichiarazione. In particolare, il richiedente, qualora non ne abbia fatto deposito in sede di istanza, deve produrre i nulla osta da parte degli Enti territorialmente competenti alla disponibilità delle aree di ubicazione di capolinea e fermate per l'intero periodo di esercizio della linea. Nel caso di aree private, il richiedente deve fornire titolo idoneo a comprovare la disponibilità delle medesime per l'intero periodo di esercizio della linea richiesta.

14. Ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, sia l'autorizzazione che le relative copie conformi sono soggette all'applicazione dell'imposta di bollo sin dall'origine. Pertanto, prima della notifica dei provvedimenti, l'Amministrazione competente richiede il deposito delle necessarie marche da bollo in base alle vigenti disposizioni e tariffe, da applicare sia sull'originale del provvedimento, conservato agli atti, sia sugli esemplari da notificare.

15. L'autorizzazione è rilasciata a nome dell'impresa o della riunione di imprese richiedenti. In quest'ultimo caso, detta autorizzazione viene rilasciata in originale al soggetto giuridico

che rappresenta la riunione di imprese ed in copia conforme all'originale alle imprese facenti parte della riunione.

Art. 10

Obblighi che conseguono l'autorizzazione

1. E' responsabilità dell'impresa autorizzata qualsiasi evento dannoso insorto per mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'esercizio del trasporto pubblico di linea autorizzato. All'impresa è fatto obbligo di attivare, oltre alle coperture assicurative obbligatorie stabilite dalla legge, anche quelle per rischi e responsabilità per i danni ai passeggeri durante il viaggio.

2. L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione ricevuta, è tenuta a rispettare:

a) le condizioni espresse in sede di formulazione della richiesta. Ogni modifica a tali condizioni deve pertanto ottenere il nulla osta della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il relativo procedimento deve essere completato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Si applica il principio del silenzio-assenso;

b) le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed in particolare: quelle relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale, anche se non espressamente enunciate nell'autorizzazione ricevuta.

3. L'impresa è tenuta inoltre:

a) ad attivare ordinariamente il servizio di linea autorizzato entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, secondo le modalità indicate nell'autorizzazione stessa, salva diversa specifica indicazione contenuta nell'autorizzazione ricevuta. Il periodo necessario all'attivazione del servizio può essere esteso fino ad un massimo di 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione nel caso di espressa richiesta dell'impresa nell'ambito del procedimento. Il mancato inizio del servizio nei termini sopra indicati determina la decadenza dell'autorizzazione amministrativa rilasciata, come previsto nel successivo art.15;

b) a comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale l'eventuale intenzione di modificare, sospendere o cessare l'esercizio del servizio autorizzato. Tale comunicazione deve comunque essere inoltrata almeno 30 giorni prima della modifica, sospensione o cessazione del servizio e resa nota all'utenza a partire dallo stesso termine tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati, dando comunque a detta scelta adeguata pubblicità;

c) ad adibire a servizio gli autobus in propria disponibilità aventi le caratteristiche dichiarate e/o espresse in sede di procedimento autorizzatorio;

d) a tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio di che trattasi la copia conforme dell'autorizzazione certificata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;

e) a fornire periodicamente, e in ogni caso con cadenza almeno biennale, alla Città Metropolitana di Roma Capitale i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo;

f) ad applicare ai titoli di viaggio le tariffe indicate in sede autorizzatoria, comunicando alla Città Metropolitana di Roma Capitale ogni eventuale variazione delle stesse. Non

costituiscono variazioni tariffarie l'applicazione di offerte, scontistica, promozioni, qualora non comportino il superamento della tariffa massima comunicata per ogni singola tipologia di titolo di viaggio.

4. L'impresa titolare dell'autorizzazione ha quindi l'onere di comunicare costantemente alla Città Metropolitana di Roma Capitale il piano tariffario e gli eventuali adeguamenti applicati all'erogazione del servizio autorizzato. Tale comunicazione è inoltrata almeno 30 giorni prima della eventuale applicazione di modifiche tariffarie e deve essere resa nota all'utenza con lo stesso anticipo tramite appositi avvisi, anche esposti all'interno degli autobus utilizzati.

5. Fatti salvi i casi di forza maggiore, l'effettuazione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall'impresa unilateralmente senza giustificato motivo fatto valere di fronte alla Città Metropolitana di Roma Capitale, che ha rilasciato l'autorizzazione. L'impresa può richiedere modifiche motivate al percorso e/o al programma di esercizio autorizzato in qualsiasi momento;

6. L'impresa esercente un servizio di linea commerciale, gran turismo o speciale si obbliga a rispettare le garanzie ed i diritti dell'utenza e la tutela dei consumatori e precisamente:

a) l'impresa è tenuta al rispetto di ogni norma riguardante la tutela dei consumatori e i diritti dell'utenza di cui al Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e disciplina i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Ai sensi del D.Lgs. n. 169/2014, l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del Regolamento è l'Autorità di Regolazione dei Trasporti;

b) il gestore è tenuto a garantire quanto riportato nella "Carta della Mobilità e/o dei Servizi", prodotta anche nell'ambito del procedimento autorizzatorio, che dovrà essere esposta e sempre disponibile a bordo per la consultazione da parte dell'utenza".

c) E' fatto, altresì, obbligo all'impresa autorizzata rilasciare ai viaggiatori un titolo di viaggio dal quale risulti la denominazione dell'impresa, la località di partenza ed il percorso di linea, il prezzo nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale.

7. In ogni caso, che le imprese interessate provvederanno a richiedere agli enti proprietari territorialmente competenti, per l'uso di aree e spazi per soste e fermate dovranno prevedere la possibilità di posizionare tabelle informative rivolte all'utenza con gli orari, il programma di esercizio e la tariffa applicata.

8. La Città Metropolitana di Roma Capitale rilascia specifico nulla osta all'immatricolazione dei veicoli per l'impiego in servizio di linea autorizzato e specifica autorizzazione all'alienazione degli stessi quando richiesta dagli operatori.

9. La società deve rispettare gli obblighi inerenti l'aggiornamento della carta di circolazione degli autobus impiegati sulla linea. All'aggiornamento si provvede entro e non oltre 180 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione provinciale.

10. La perdita dei requisiti psicoattitudinali previsti dalla normativa vigente, impone al soggetto titolare dell'autorizzazione di disporre l'immediato esonero del personale addetto alla guida e lo obbliga a darne tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

11. La società è tenuta al rispetto di ciascuna delle prescrizioni imposte con l'atto autorizzatorio.

12. L'utilizzo dei mezzi titolari impiegati nell'esercizio dei servizi di linea commerciali, dei servizi di linea di gran turismo e dei servizi di linea speciali in un servizio diverso è consentito salvo rilascio di apposita autorizzazione alla distrazione. L'amministrazione valuta la motivazione della richiesta dell'operatore e verifica che la distrazione non comprometta il regolare esercizio di linea.

Art. 11

Contributo di sorveglianza e attività di controllo

1. L'impresa che esercita il servizio di linea commerciale, di linea di gran turismo e di linea speciale è tenuta a corrispondere alla Città Metropolitana di Roma Capitale un contributo annuale di sorveglianza ai fini dell'accertamento della regolarità e sicurezza del servizio.

2. La Città Metropolitana di Roma Capitale attraverso i propri uffici o servizi, dispone controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni circa il permanere del possesso dei requisiti e gli obblighi dell'impresa per il servizio autorizzato, anche al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra più operatori esercenti il servizio stesso, nonché circa il rispetto di ogni altra indicazione contenuta nel presente Regolamento ovvero ad eventuali o ulteriori criteri Regionali e fatto salvo ogni ulteriore obbligo che la stessa Regione Lazio imponga all'Amministrazione.

Art. 12

Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le infrazioni relative all'esercizio di servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali autorizzati si verificano quando l'impresa:

a) non rispetta l'obbligo di attivare l'esercizio del servizio autorizzato entro il termine di 90 giorni, previsto dalla data di inizio riportata nell'autorizzazione o eserciti il servizio in un eventuale periodo di sospensione dell'autorizzazione, conformemente a quanto previsto nel successivo articolo 13;

b) non rispetta le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

c) non rispetta gli obblighi previsti circa le garanzie e diritti dell'utenza e tutela dei consumatori;

d) impedisca, senza un giustificato motivo, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, che ha rilasciato l'autorizzazione, di svolgere l'attività di controllo e verifiche periodiche;

e) sospenda o interrompa in modo temporaneo e/o definitivo il servizio, in violazione dell'obbligo di comunicazione e relativa autorizzazione a detta interruzione e/o sospensione;

f) non rispetti gli obblighi previsti relativi alle tariffe da applicare, secondo il piano tariffario prodotto in sede di autorizzazione o successivamente assentito dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, in seguito ad un adeguamento tariffario;

g) ritardi in modo reiterato di almeno venti minuti la partenza dal capolinea del servizio autorizzato. La reiterazione deve essere pari ad almeno 3 volte in un solo mese. Non vi è ritardo qualora sussistano motivazioni esterne al controllo e/o alla volontà dell'esercente.

2. Le infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio

autorizzato, bensì il possesso ancorché temporaneo dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione, si configurano laddove sia presente almeno una delle condizioni di seguito elencate:

- a) mancato possesso e/o perdita dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, previsti dal Regolamento CE 1071/2009;
- b) mancato possesso e/o perdita dei requisiti della certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati;
- c) mancata applicazione nei confronti degli addetti delle norme di diritto comune e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore anche in via temporanea;
- d) mancato rispetto, anche in via temporanea, delle disposizioni di cui al Regolamento CE 1370/2007 in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui l'impresa autorizzata gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

3. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi come sopra previsti sono svolte da soggetti espressamente abilitati dalla norma vigente.

4. Le infrazioni di cui ai punti 1 e 2 sono soggette al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente previste dalla normativa vigente. L'Autorità che procede all'applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie, nonché delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 285/1992 deve darne notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, alla Città Metropolitana di Roma Capitale anche per l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti di sospensione o revoca o decadenza della autorizzazione stessa.

Art. 13

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere sospesa da 1 a 15 giorni quando:

- a) non si ottemperi alle disposizioni di una diffida da parte dell'Amministrazione competente nei termini indicati nella diffida stessa;
- b) siano state adottate, nei confronti dell'operatore, due diffide nell'anno solare, anche qualora l'operatore vi abbia tempestivamente ottemperato, fatti salvi i casi in cui l'operatore abbia prodotto giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione autorizzante;
- c) siano state adottate tre diffide in un triennio di esercizio anche qualora l'operatore vi abbia tempestivamente ottemperato. Sono fatti salvi i casi in cui l'operatore abbia prodotto giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione.

2. Nei casi in cui la sospensione del servizio possa comportare grave pregiudizio all'utenza che utilizza il servizio stesso, a questa può seguire una contestuale riammissione al servizio, che non annulla però gli effetti sanzionatori della sospensione stessa.

3. La sospensione è comunicata al gestore con un preavviso di almeno 7 giorni, per consentire il necessario contraddittorio con il gestore stesso il quale contestualmente avvierà le operazioni propedeutiche alla sospensione comminata.

4. L'impresa che compie infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio autorizzato, incorre nella sospensione di tutte le autorizzazioni di cui la stessa è titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese.

5. Quando la sospensione è stata comminata per una irregolarità avente carattere continuativo, il periodo di sospensione si interrompe alla data in cui la Città Metropolitana di Roma Capitale ha ricevuto, da parte del soggetto autorizzato, la comunicazione di avvenuta regolarizzazione e l'Amministrazione dà contestualmente atto dell'avvenuta regolarizzazione. Decorso inutilmente il periodo di 180 giorni dalla sospensione, l'impresa incorre nella decadenza dell'autorizzazione quando l'irregolarità riguardi il possesso dei requisiti necessari per il rilascio della stessa. Trascorso tale termine, questa incorre nella decadenza di tutte le autorizzazioni di cui è titolare, sia in forma singola che come membro di una riunione di imprese.

6. L'impresa incorre nella sospensione dell'autorizzazione per un periodo di trenta giorni qualora commetta, nell'arco di tre anni, quattro infrazioni tra quelle previste agli artt. 72, comma 13; 78, comma 3; 79, comma 4; 80, commi 14 e 17; 82, comma 9; 87, comma 6; 174, comma 9; 178, comma 6; 180, commi 7 e 8 del D. Lgs. 285/1992 (C.D.S.).

7. L'impresa che, entro il periodo dei tre anni successivo al provvedimento di sospensione di cui ai punti precedenti, commette nuovamente altre due infrazioni, come individuate sempre nei precedenti punti, incorre nella definitiva decadenza dell'autorizzazione.

Art. 14

Sospensione dell'utilizzo dei singoli mezzi

1. La sospensione può riguardare anche solo l'utilizzo di singoli mezzi. In tale ipotesi, due sospensioni di singoli mezzi esercitate in un anno solare e/o tre sospensioni di singoli mezzi esercitate in un solo triennio danno luogo ad una sospensione da 1 a 15 giorni dell'autorizzazione.

La Città Metropolitana di Roma Capitale potrà inibire l'utilizzo dei singoli mezzi autorizzati all'impiego sulla linea dei servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali da 1 a 15 giorni.

2. La misura sanzionatoria della temporanea interdizione dell'utilizzo dei singoli mezzi sulla linea avverrà previa comunicazione di diffida ad adempiere

3. Nei soli casi di necessità ed urgenza l'amministrazione potrà disporre immediatamente la sospensione dei singoli mezzi.

4. In via esemplificativa ma non esaustiva, l'Amministrazione potrà sospendere l'utilizzo di singoli mezzi nei seguenti casi:

- a) utilizzo di mezzi privi dei necessari contrassegni di indicazione dell'intero percorso di linea autorizzato come previsto dalle disposizioni impartite dall'amministrazione;
- b) utilizzo di mezzi non conformi all'offerta di standard qualitativi minimi previsti per i servizi di trasporto pubblico.
- c) utilizzo di mezzi in violazione delle norme che regolamentano la circolazione stradale e /o in presenza di mancato aggiornamento dei necessari documenti di circolazione.

Art. 15

Revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione amministrativa può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione circa l'interesse pubblico originario.
2. La Città Metropolitana di Roma Capitale può procedere alla dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione per reiterate e gravi inadempienze di cui al presente Regolamento. In particolare, l'Amministrazione autorizzante può disporre la decadenza dell'autorizzazione:
 - a) in presenza della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ovvero dei requisiti di carattere soggettivo previsti all'art. 6 dei presenti criteri generali;
 - b) quando siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'attività di trasporto di linea nel triennio di esercizio, a prescindere dall'adozione di un provvedimento di contestuale riammissione al servizio, per ragioni di continuità dello stesso;
 - c) in presenza di comprovate, gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento del servizio ovvero di gravissime irregolarità e/o violazioni ancorché non reiterate;
 - d) qualora l'impresa abbia ottenuto una autorizzazione sulla base dichiarazioni false, mendaci o reticenti o sulla base di documenti falsi. In tale ipotesi, l'Amministrazione può in ogni tempo dichiarare la decadenza dell'autorizzazione, con contestuale denuncia del falso alla competente autorità giurisdizionale.
3. La decadenza è adottata con provvedimento motivato ed è notificata, oltre che al soggetto autorizzato, anche agli uffici provinciali della motorizzazione, nonché alle Autorità di controllo competenti.
4. La revoca, la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione sono comunicate immediatamente agli uffici, alle Autorità e/o agli Organi di controllo.

Art. 16

Revoca dell'utilizzo dei singoli mezzi

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale può revocare l'utilizzo dei singoli mezzi, autorizzati all'impiego sulla linea dei servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali, in presenza del mancato rispetto delle prescrizioni relative al parco mezzi.
2. La misura sanzionatoria della revoca dell'utilizzo dei singoli mezzi sulla linea avverrà previa comunicazione di diffida ad adempiere.
3. In via esemplificativa ma non esaustiva l'Amministrazione potrà revocare l'utilizzo dei mezzi nei seguenti casi:
 - a) utilizzo di mezzi acquistati con sovvenzioni pubbliche;
 - b) utilizzo di mezzi che non siano nella piena disponibilità della società autorizzata;
 - c) quando siano state già disposte due sospensioni dell'utilizzo del singolo mezzo nell'anno solare.

Art. 17

Trasferimento dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione amministrativa non può essere ceduta e/o trasferita a terzi, ad esclusione dei casi di morte del titolare di impresa individuale, di cessazione dell'attività e cessione di ramo d'azienda oltre che per i casi previsti di trasformazione, di fusione e di incorporazione ovvero altre fattispecie disciplinate secondo le norme del codice civile.
2. Ad esclusione del caso di morte del titolare, il nuovo soggetto che acquisisce l'autorizzazione deve possedere i requisiti necessari per il servizio, secondo quanto indicato nel presente Regolamento. Tali requisiti devono essere comunicati alla Città Metropolitana di Roma Capitale, che è tenuta ad emettere il proprio nulla osta entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta. Per detto nulla osta vige il principio del silenzio assenso.
3. Nel caso di morte del titolare di autorizzazione amministrativa, intestata ad una ditta individuale, l'autorizzazione passa agli eredi che possono esercitare in proprio l'attività di esercizio del servizio di gran turismo, se in possesso dei requisiti prescritti ed in assenza delle cause di impedimento previste dal presente regolamento, oppure può essere trasferita ad altro soggetto idoneo. Il soggetto acquirente dovrà comunque possedere gli stessi requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa. Il trasferimento dell'autorizzazione dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di decesso del titolare, trascorso il quale l'autorizzazione decadrà.
4. Il trasferimento è comunque soggetto alla preventiva approvazione del Servizio competente dell'Amministrazione metropolitana.

Art. 18


Norme transitorie e finali

1. Le autorizzazioni già rilasciate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale alla data di approvazione del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla scadenza prevista.
2. I procedimenti di autorizzazione, di rilascio o di rinnovo delle autorizzazioni che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono disciplinati dalla D.G.R. Lazio n. 80/2022;
3. Le sanzioni previste e disciplinate nel presente regolamento si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate e in corso di validità. A tal fine gli uffici provvedono a trasmettere ai soggetti già autorizzati apposita appendice alle prescrizioni.
4. Per i servizi di linea commerciali, gran turismo e speciali, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità del servizio, di cui all'art. 5 del D.P.R. 753/1980, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fino a quando non sia accertato, a mezzo di nuovo procedimento, il venir meno delle condizioni di sicurezza.
5. In tutti i casi di aggregazioni di imprese di tipo verticale, come consorzi, consorzi stabili, consorzi di cooperativa, GEIE, ATI, Rete Imprese e similari, le disposizioni di cui ai regolamenti 1071/2009 e 1370/2007 si applicano solo alle imprese che effettivamente esercitano il servizio di linea. Le imprese che svolgono altre attività sono soggette, invece, alla normativa del proprio settore, fermi restando i requisiti di ordine generale inerente la

capacità delle imprese di contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 32-ter del codice penale, ovvero in presenza di altro provvedimento interdittivo anche di natura amministrativa esecutivo.

Art. 19
Norme abrogate

Il presente Regolamento sostituisce il precedente regolamento provinciale approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 52 del 25/02/2014.



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Dipartimento II – Servizio 4

**Autorizzazione e Vigilanza sulle imprese del settore
mobilità privata e trasporti**

Via Ribotta, 41 – 00144 Roma

Pec: svileconom@pec.cittametropolitanaroma.it

E-mail: mobilitaetrasporti@cittametropolitanaroma.it

Il sottoscritto _____ nato a _____

(prov. _____) il _____ residente a _____

(prov. _____) Via _____ n. _____ titolare/legale rappresentante della

impresa _____ con sede legale in

_____ (prov. _____) Via _____ n. _____

Cod. Fisc./P.IVA _____

tel. _____ e-mail _____ PEC _____

iscritta al REN (Registro Elettronico Nazionale) delle imprese di autotrasporto con n. _____, autorizzata all'esercizio di servizi di trasporto di persone dall'Ufficio

Motorizzazione Civile di _____ ed iscritta presso la CCIAA di

_____ al n. REA _____

(In caso di riunioni di imprese tali dati devono essere riferiti anche a ciascuna delle imprese riunite).

Chiede il

. Rilascio dell'autorizzazione

Rinnovo dell'autorizzazione senza variazioni

Rinnovo dell'autorizzazione con variazioni

Descrivere quali sono le variazioni che si intendono apportare:

.

Per n. anni (massimo 8 anni), ai sensi dell'art. 4, della L.R. n. 30/1998 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale", ai sensi del presente Regolamento ed ai sensi della D.G.R. Lazio n.80/2022, all'esercizio del servizio:

di linea di Gran Turismo,

di linea Commerciale,

di linea di Speciale di seguito indicato:

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e ad ogni effetto di legge, che i dati riportati nella presente istanza e nei suoi allegati sono veritieri e di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Data

Firma _____

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (COMPRESI QUELLI GIUDIZIARI).

Il sottoscritto, nella sua qualità di Legale Rappresentante, è informato che i dati personali di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento e che gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza. In osservanza della vigente normativa sulla Privacy, si garantisce la massima riservatezza riguardo ai dati personali acquisiti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm.ii.

Data

Firma _____

A) Documentazione da allegare all'istanza per il RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
2. dichiarazione circa il possesso della certificazione relative alla qualifica aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000, indicando l'Ente Unico di accreditamento che l'ha rilasciata;
3. dichiarazione relativa alla disponibilità di autobus idonei al servizio e conformi alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di emissioni inquinanti, in misura idonea ad assicurare il regolare svolgimento del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione, con indicazione di numero, tipologia, dimensioni, vetustà e uso in base al quale gli stessi sono stati immatricolati;
4. dichiarazione di assenza di sovvenzioni pubbliche per l'acquisto degli autobus di cui al punto precedente, qualora le stesse non abbiano riguardato la totalità delle imprese di trasporto di persone su strada;
5. dichiarazione relativa alla disponibilità o l'impegno alla disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione con indicazione del numero, qualifica, natura giuridica del rapporto di lavoro del personale e la tipologia dei contratti collettivi di lavoro applicati al settore;
6. dichiarazione relativa alla disponibilità di impianti e strutture in dotazione per assicurare il servizio commerciale o di gran turismo ovvero speciale, con indicazione della tipologia, della capacità e della ubicazione degli stessi;
7. dichiarazione di non aver commesso, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, più di tre infrazioni di cui all'art 12 del presente Regolamento, nonché di non essere incorsa in provvedimenti di revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;
8. dichiarazione relativa al rispetto, nei confronti degli addetti in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
9. dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni in materia di separazione contabile di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico soggetti a finanziamento e/o sovvenzione pubblica;

10. dichiarazione relativa al possesso di nulla osta rilasciato dagli Enti competenti circa la disponibilità degli eventuali stalli e l'utilizzo dei capolinea e/o delle fermate autorizzate dalle autorità competenti, evidenziando eventuali percorsi e/o capolinea e/o fermate facenti parte dell'esercizio proposto ma non ancora autorizzati.

N.B. Nel caso di autorizzazione richiesta da una riunione di imprese, le condizioni di cui ai numeri 1, 2, 7, 8, 9 sono da riferirsi alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. Invece, le condizioni di cui allo stesso comma, numeri 3, 4, 5, 6, 10 sono riferibili alla sola riunione di imprese.

L'ulteriore documentazione richiesta:

11. copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante dell'impresa che sottoscrive la richiesta di autorizzazione nonché di tutti coloro che producono la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
12. carta dei servizi adottata;
13. scheda contenente il programma di esercizio del servizio richiesto con indicazione dell'orario, delle relazioni di traffico, fermate previste, distanze progressive, tempi di percorrenza e tempi di guida e di riposo dei conducenti, periodi e frequenza di esercizio rispetto alla linea per la quale si richiede l'autorizzazione. Il programma orario di esercizio dovrà prevedere un idoneo tempo di fermata o sosta dell'autobus al fine di consentire la salita e la discesa dei passeggeri in sicurezza. Detto programma di esercizio costituirà parte integrante dell'autorizzazione;
14. instradamento redatto anche su cartina stradale in scala adeguata, nel quale siano indicati il percorso e le fermate previste con l'indicazione dell'Autorità che ha autorizzato detti percorsi capolinea e/o fermate, ovvero rispetto alle quali si intende richiedere l'autorizzazione alla stessa Amministrazione a cui si rivolge l'istanza, qualora detti capolinea, fermate e percorsi o parte di essi non risultino ancora autorizzate da altra competente Amministrazione per la tipologia di autobus che si intende utilizzare;
15. piano della tariffazione che si intende applicare, con indicazione dei titoli di viaggio e relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi aggiuntivi compresi nella tariffa;
16. richiesta di nulla osta presentata agli altri eventuali Enti chiamati a pronunciarsi nell'ambito della procedura autorizzatoria, oltre all'Ente che è chiamato a rilasciare l'autorizzazione;
17. relazione tecnica illustrativa del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione, contenente anche i dati relativi alla natura e al volume di traffico che si prevede di conseguire. In detta relazione dovranno essere fornite adeguate indicazioni che consentano di riconoscere la fattispecie e le finalità del servizio, nonché la relativa sostenibilità economica secondo una preventivata tariffazione che tenga conto anche di tutto quanto prescritto dal presente Regolamento;
In particolare, nell'ambito di detta relazione deve essere evidenziata:
 - per le linee "commerciali": l'attitudine della linea oggetto di autorizzazione a soddisfare l'esigenza di specifiche relazioni di traffico per la mobilità di persone tra le località indicate;
 - per le linee di "gran turismo": l'attitudine della linea a valorizzare le caratteristiche artistiche, storiche, ambientali, culturali e paesaggistiche degli ambiti territoriali interessati dal percorso della linea per la quale si richiede l'autorizzazione;
 - per le linee "speciali": la dimostrazione che il servizio sia rivolto a gruppi o fasce omogenee di utenti individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li legghi non tra loro ma con il soggetto che intende organizzare il servizio o in favore del quale il servizio è predisposto od organizzato.
18. elenco del materiale rotabile, comprensivo dell'elenco dei mezzi di riserva, che si intende adibire allo svolgimento del servizio (indicando modello, dimensione, telaio, targa, anno prima

immatricolazione, data ultima revisione, servizi per cui sono stati immatricolati ed Ente che ne ha autorizzato l'immatricolazione e/o l'eventuale autorizzazione alla distrazione) e copia delle carte di circolazione; in caso di autobus da immatricolare indicare: modello, dimensione, estremi identificativi disponibili (n. telaio), nonché la documentazione che ne attesti la disponibilità (fattura di acquisto o altro);

19. documentazione cartografica relativa sia al percorso, con evidenza dei sensi di marcia, sia all'ubicazione dettagliata dei capolinea e delle fermate richieste. La cartografia dovrà essere in scala adeguata ai fini della verifica del percorso, per i dettagli delle fermate e dei capolinea.

B) Documentazione da allegare all'istanza per il RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SENZA VARIAZIONI

- Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e la documentazione di cui ai precedenti punti da 1 a 12.

C) Documentazione da allegare all'istanza per il RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE CON VARIAZIONI

– Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e la documentazione di cui ai precedenti punti da 1 a 12. L'ulteriore documentazione di cui dai precedenti punti da 13 a 19, riguardante le variazioni richieste.